



LEGGE ELETTORALE (1)

15 Ottobre 1920 N. 18

CAPITOLO I.

Condizioni per essere elettore.

Art. 1.

- Sono elettori tutti i cittadini Sammarinesi maggiorenni originari e naturalizzati.

Art. 2.

- Dalla funzione elettorale sono esclusi:

a) le donne:

b) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente:

c) i condannati alla interdizione perpetua e temporanea della piena capacità giuridica e a pene criminali per reati e per corruzioni elettorali.

Art. 3.

- L'elettore può esercitare il suo diritto solo nella sezione in cui ha la residenza.

Se trasferisce la residenza in un'altra sezione ha diritto di essere iscritto nell'elenco degli elettori di essa con domanda da presentarsi all'Ufficio di Stato Civile non prima del 1 Gennaio e non dopo il 15 Febbraio di ogni anno.

Se trasferisce il domicilio e la residenza fuori del territorio della Repubblica deve esercitare il suo diritto politico nella sezione nella quale ha avuto l'ultimo suo domicilio o residenza, e, se non si può stabilire l'ultimo domicilio o residenza, l'elettore può scegliere la sezione in cui essere iscritto purchè ne faccia domanda all'Ufficiale di Stato Civile nello spazio di tempo indicato dal superiore capoverso.

CAPITOLO II.

Formazione delle liste elettorali.

Art. 4.

- Le liste elettorali, una per ogni sezione, sono formate di ufficio e vi sono iscritti in ordine alfabetico, col cognome nome e paternità, tutti coloro che hanno i requisiti necessari per essere elettori.

Alla compilazione di esse attende una Commissione formata: dal Segretario degli Interni, che la presiede, dall'Ufficiale di Stato Civile, dal Cancelliere del Tribunale e da tre membri nominati ogni anno dal Consiglio Grande e Generale (2).

Tale Commissione Elettorale deve ogni anno rivedere ed integrare le liste e renderle pubbliche non più tardi del 31 Gennaio mediante deposito nell'Ufficio di Stato Civile ed affissione in ogni sezione elettorale (3).

Art. 5.

- Nel termine di 15 giorni ogni cittadino, anche non direttamente interessato, può fare qualsivoglia reclamo orale o per iscritto contro la compilazione delle liste avanti l'Ufficiale di Stato Civile.

Sui reclami deciderà inappellabilmente, entro il mese di febbraio, il Commissario della Legge.

Dopo di che le liste sono dichiarate definitive e non possono modificarsi che in forza della revisione dell'anno successivo e alle elezioni, in qualunque periodo dell'anno seguano, partecipano gli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate.

Art. 6.

- Le liste possono tuttavia essere modificate per la morte di qualche elettore o per la sopravvenuta mancanza in qualche elettore di una delle condizioni di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 7.

- Gli elenchi elettorali definitivi sono ostensibili a tutti nell'Ufficio di Stato Civile, ove dovranno essere conservati.

CAPITOLO III.

Collegio elettorale e convocazione dei comizi.

Art. 8.

- Il Consiglio Grande e Generale della Repubblica è formato di sessanta membri (4). Si rinnova totalmente ogni quattro anni, o quando, per dimissioni od altra causa straordinaria, venisse a perdere la metà più uno dei suoi membri.

Art. 9.

- L'elezione dei Consiglieri è fatta in forma di collegio unico a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Art. 10.

- Quando, per qualsiasi causa, restino vacanti sei posti di Consigliere saranno indetti i comizi elettorali, purchè manchino più di sei mesi alla scadenza normale della legislatura (5).

Art. 11.

- I Comizi per le elezioni generali e parziali del Consiglio sono convocati dalla Reggenza con manifesto reso pubblico almeno un mese prima della data della convocazione.

Art. 12.

- Almeno dieci giorni prima di quello fissato per le elezioni la Commissione elettorale farà affiggere al pubblico, in ogni Parrocchia, l'elenco degli elettori della sezione da cui la Parrocchia dipende; tale affissione costituisce invito alla votazione e sostituisce il certificato di iscrizione.

CAPITOLO IV.

Formalità precedenti le votazioni.

Art. 13.

- Le liste dei candidati debbono essere presentate da almeno trenta elettorali e depositate, non più tardi delle ore dodici del decimo giorno anteriore a quello della votazione, nella Segreteria degli Interni che ne rilascerà ricevuta.

Le firme degli elettori, contenute in atto unico o separato, devono essere autenticate da un notaio pubblico o dal Segretario degli Interni. Per gli elettori analfabeti tiene luogo della firma la dichiarazione stesa dal funzionario che appone la autenticazione.

Nessun elettore può sottoscrivere più d'una lista di candidati: i contravventori sono puniti con una multa fino a lire cento.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di uno supplente autorizzati a partecipare alle operazioni dell'Ufficio centrale e a designare, non più tardi delle ore 12 del giorno precedente alle elezioni, il nome del rappresentante effettivo e supplente della lista medesimo presso l'Ufficio di ciascuna sezione elettorale.

Insieme con la lista deve essere presentato il modello di contrassegno, stampato o figurato, che ogni singolo comitato intende adottare per la propria scheda.

Art. 14

- Ciascuna lista può comprendere un numero qualsiasi di candidati purchè non maggiore del numero dei consiglieri da eleggere e deve indicare il cognome, nome e paternità dei singoli candidati.

Nessun candidato può essere iscritto in più di una lista.

Le candidature debbono essere accettate con dichiarazione firmata e autenticata da un notaio pubblico o dal Segretario degli Interni; tale dichiarazione deve presentarsi nel termine stabilito nella prima parte dell'articolo precedente.

Art. 15.

- Entro l'ottavo giorno precedente alle elezioni, la Commissione elettorale di cui all'art. 4 verifica la lista dei candidati; prende atto dei contrassegni; toglie dalle liste il nome dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione; elimina le liste che non siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto o che manchino dalle forme legali prescritte per la presentazione: comunica, con atto notificato personalmente a mezzo di cursore, al delegato che presentò la lista le irregolarità riscontrate concedendo un termine perentorio di quarantotto ore dalla notifica per mettersi in regola colle prescrizioni di legge.

Art. 16.

- Entro il mese di cui all'articolo 11 e, ad ogni modo, non più tardi del decimo giorno precedente alle elezioni, la Segreteria degli Interni consegna ai delegati di ogni singolo comitato le schede per la votazione.

Le schede devono essere di carta consistente e bianca. Il contrassegno vien fatto mettere dai singoli comitati in una delle faccie della scheda e nella parte superiore. Sotto il contrassegno devono essere scritti gli eventuali voti preferenziali o aggiunti di cui all'art. 36.

Art. 17.

- Ciascun comitato, non più tardi delle ore 12 del terzo giorno precedente alla votazione, rimette alla Segreteria degli Interni la scheda tipo in dieci esemplari che la Commissione elettorale deve poi consegnare a tutti i presidenti dei seggi elettorali.

CAPITOLO V.

I Consiglieri.

Art. 18.

- Oltre alle condizioni generali per essere elettori, contemplate dagli articoli 1 e 2, sono requisiti indispensabili per essere eleggibile:

- a) saper leggere e scrivere;
- b) aver compiuto anni 25 di età (6);
- c) non rivestire qualità ecclesiastiche (7);
- d) essere domiciliato nella Repubblica;

Art. 19.

-Non è eleggibile chi si trova alle dipendenze dirette dello Stato in qualità di impiegato amministrativo (8) o chi è strettamente vincolato collo Stato per ragioni di contratto o di concessione: cessa la ineleggibilità ove l'eletto, nel termine di giorni quindici da quello della partecipazione della elezione (art. 42), rinunci all'impiego od al contratto o alla concessione.

Il consigliere in carica che assume un impiego amministrativo oppure si vincola per contratto o per concessione con lo Stato, cessa immediatamente dal mandato di rappresentante politico.

Art. 20.

- Gli impiegati eleggibili non potranno entrare in Consiglio in numero superiore a dieci (9). Qualora tale limite fosse superato, la Giunta delle Elezioni procederà al sorteggio dei posti eccedenti. Gli esclusi verranno sostituiti di ufficio coi candidati delle rispettive liste che nell'ordine di votazione seguono immediatamente quelli già eletti.

Art. 21.

- Non possono essere contemporaneamente consiglieri padre e figlio, nè più fratelli coabitanti insieme e che non siano ancora divenuti alla divisione dei beni comuni o della eredità paterna.

Verificandosi il caso di elezioni contemporanee è valida quella di chi ebbe maggior numero di voti. Per le elezioni successive l'Ufficio degli uni è causa della ineleggibilità degli altri.

Art. 22.

- Il consigliere che entro l'anno dalla data della propria elezione venisse, per qualsiasi causa, a mancare sarà sostituito dal candidato che nella medesima lista segue immediatamente per numero di voti quelli già eletti. Nel caso di mancanza di candidati della medesima lista il posto è dichiarato vacante.

CAPITOLO VI.

Procedimento delle elezioni.

Art. 23.

- Sono sede di Seggio elettorale e cioè sezioni elettorali: Città, Borgo, Serravalle, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino. La circoscrizione di S. Giovanni è aggregata al Borgo.

Art. 24.

- La Commissione (10) di cui all'Art. 4 è incaricata di compilare ogni anno e rendere pubblica, non più tardi del 31 gennaio, mediante deposito nell'Ufficio di Stato Civile ed affissione in ogni circoscrizione elettorale, una lista di cittadini i quali dovranno funzionare da Presidente dei seggi elettorali durante l'anno in corso.

La Commissione deve scegliere i Presidenti fra le seguenti categorie di cittadini Sammarinesi elettorali domiciliati e residenti in Repubblica (11).

a) fra i diplomati e i laureati;

b) fra coloro che hanno ottenuta la licenza tecnica o ginnasiale;

c) fra coloro che hanno già altra volta coperto l'ufficio di presidente di un seggio elettorale nelle precedenti elezioni.

Sono esclusi da questa lista: il Segretario degli Interni e degli Esteri, l'Ufficiale di Stato Civile, il Cancelliere del Tribunale, i tre membri elettivi della Commissione elettorale e i membri della Giunta delle Elezioni.

Per i possibili reclami contro la formazione di questa lista, per le decisioni relative, per la dichiarazione che la lista è definitiva, si fa richiamo a quanto dispone l'art. 5 sulla formazione delle liste elettorali.

La Commissione in una seduta precedente e prossima alla convocazione dei comizi procederà alla nomina dei Presidenti dei singoli uffici elettorali; in caso di mancata accettazione della nomina provvederà la Commissione stessa.

Art. 25.

- Nella mattina del giorno fissato per la votazione i Presidenti dei seggi dovranno recarsi al Pubblico Palazzo per ricevere dalla Commissione elettorale la consegna di tutto il materiale occorrente per la votazione, comprese le buste in cui dovranno essere chiuse le schede, le schede tipo e l'elenco dei rappresentanti designati per ogni lista.

Le buste verranno consegnate in numero corrispondente agli elettori iscritti aumentato di un terzo; tutte quante dovranno portare il bollo della Commissione elettorale.

Art. 26.

- Alle ore nove il Presidente, dopo aver chiamato ad assistere alle operazioni i rappresentanti designati per ogni lista, costituisce l'ufficio o seggio elettorale facendo nominare dagli elettori presenti, purchè in numero non inferiore a dieci, per appello nominale e a maggioranza di voti, due membri dei quali uno fungerà da segretario.

Art. 27.

- Se alle ore dieci non siasi ancora potuto costituire il seggio perchè non si trovino riuniti nella sala gli elettori nel numero prescritto, il Presidente costituisce il seggio addivenendo egli stesso alla scelta fra i presenti dei due membri di cui all'articolo precedente.

Art. 28.

- I rappresentanti delle singole liste hanno diritto di assistere a tutte le operazioni del seggio elettorale.

E' consentito loro di consegnare agli elettori, prima che questi si ritirino nella cabina di votazione, la scheda colla propria lista; devono però astenersi da ogni atto di propaganda e di sollecitazione.

Il Presidente del Seggio può fare allontanare quel rappresentante che eserciti pressioni o turbi il procedimento delle elezioni.

Art. 29.

- Il Presidente del Seggio e i rappresentanti delle liste votano nella sezione ove esercitano il proprio ufficio ancorchè non appartengano alla medesima (12).

Art. 30.

- Il Presidente e i due membri costituenti il seggio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

Art. 31.

- E' compito del seggio di accertare sempre che l'identità di ogni elettore, di osservare l'orario fissato per la votazione, di notare i reclami avanzati, di giudicare in prima istanza sulle contestazioni sorte intorno alla regolarità delle schede, di attribuire i voti ai candidati, di unire ai verbali le schede nulle, le bianche, le contestate nonché le proteste scritte ed ogni altro documento relativo.

Art. 32.

- Nessuno potrà entrare nella sala della votazione e prendere parte alle operazioni elettorali se non è elettore.

Art. 33.

- Nella sala della votazione durante il corso delle operazioni dovranno restare affissi due elenchi: quello degli elettori residenti nella giurisdizione della sezione, quello degli elettori residenti all'estero iscritti nella sezione; ed un avviso indicante il numero dei voti preferenziali od aggiunti consentiti.

Art. 34.

- Costituitosi il seggio nel modo indicato dagli art. 26 e 27 il Presidente dichiara aperta la votazione e consegna a ciascun elettore, dopo averlo identificato, una busta da esso Presidente in precedenza firmata.

Ciascun elettore deve recarsi da solo in apposito luogo separato posto nella sala medesima, ove introduce nella busta la scheda preferita, quindi consegna la busta, chiusa a gomma, al Presidente che la depone in un'urna di vetro trasparente collocata sul tavolo dell'ufficio visibile a tutti.

Il Segretario annoterà in apposito registro il cognome, il nome e la paternità di ciascun votante.

Art. 35.

- L'ordine della riunione elettorale viene deferito al Presidente.

La forza pubblica non può assistere alle operazioni del seggio. Però resterà nelle adiacenze dell'aula delle elezioni a disposizione del Presidente.

Art. 36.

- Una scheda valida introdotta nella busta rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza per candidati della lista da lui prescelta, anche se completa, oppure può aggiungere alla scheda, se la lista da lui prescelta è incompleta, candidati appartenenti ad altre liste, ma sempre in guisa da non eccedere il numero dei consiglieri da eleggere.

Non si possono esercitare contemporaneamente il diritto di preferenza e il diritto di aggiunta.

Le preferenze e le aggiunte si esprimono scrivendo nella scheda sotto il simbolo, i nomi e i cognomi. E' valida la scheda col solo cognome. In caso di omonimia tra i candidati è necessario anche il nome, ed ove occorra, la paternità dei candidati stessi.

Però il numero delle preferenze e delle aggiunte che l'elettore può esprimere non deve essere maggiore di uno se i consiglieri da eleggere sono fino a dieci; di due se sono da dieci e venti; di tre se sono da venti a trenta; di sei se si tratta di elezioni generali.

Qualora non vengano osservate le norme del presente articolo si hanno per non scritte le preferenze o aggiunte; la scheda però rimane valida agli effetti del voto di lista.

Art. 37.

- La votazione resterà aperta dalle ore 9 alle 16, ma si prolungherà oltre tale ora se si succederanno ininterrottamente elettore per votare. Tuttavia alle ore 17 il Presidente - accertato a mezzo di chiamata il numero degli elettori presenti nell'aula che non hanno ancora votato e fatta a questi soli eseguire la votazione - dichiarerà definitivamente chiusa la votazione stessa.

CAPITOLO VII.

Verifica delle elezioni.

Art. 38.

- Dichiarata dal Presidente chiusa la votazione l'Ufficio pubblicamente procede alle seguenti operazioni:

- 1.) conta e sigilla, in apposito plico, le buste non adoperate;
- 2.) conta e sigilla, in apposito plico, le buste deteriorate che, durante la votazione, sono state cambiate con altre in buone condizioni;
- 3.) procede allo spoglio delle schede estraendole una per volta dall'urna ed accerta:
 - a) i voti riportati dalle singole liste;
 - b) i voti aggiunti riportati dai singoli candidati;
 - c) i voti preferenziali riportati dai candidati di ogni lista;
- 4) rende pubblico il risultato dello scrutinio.

Le suddette operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e ininterrottamente fino al loro espletamento di ognuna di esse dovrà darsi atto in verbale.

Il verbale ed ogni altro documento dovrà essere firmato dai membri del seggio, e il tutto suggellato in un unico plico sul quale apporranno la propria firma i membri del seggio e quanti elettori lo vorranno.

L'incarto dovrà essere consegnato la sera stessa della votazione al Commissario della Legge.

Art. 39.

- Il giorno successivo ai comizi, i seggi elettorali, nelle persone dei loro Presidenti e coll'intervento del delegato di ciascuna lista - designato secondo le prescrizioni dell'Art. 12 da ciascun Comitato - si riunirà, alle ore 10, nella sala delle Udienze del Tribunale sotto la Presidenza del Commissario della Legge, per costituire l'ufficio elettorale centrale, che dovrà procedere alle seguenti operazioni:

1.) Facendosi assistere ove creda, da uno o piu' esperti scelti dal Presidente, somma insieme i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultano dai verbali, tenendo distinti i voti di preferenza dai voti aggiunti e provvede a determinare:

a) la cifra elettorale di ogni lista:

b) le cifre individuali di ogni candidato;

La cifra elettorale di ciascuna lista si ha cumulando la somma dei voti di lista con la somma dei voti aggiunti che i singoli candidati hanno riportato fuori della propria lista, divisa questa ultima somma per il numero dei consiglieri da eleggere.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza aumentata dei voti aggiunti che il singolo candidato ha riportato fuori della propria lista.

La cifra elettorale serve di base per la determinazione del numero dei consiglieri spettante a ciascuna lista.

La cifra individuale serve a determinare la graduatoria dei candidati nella stessa lista. A parità di voti la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione nella propria lista.

L'assegnamento del numero dei consiglieri eletti per ciascuna lista si fa nel modo seguente:

Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i piu' alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale.

Se ad una lista spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati i posti esuberanti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

2.) Procederà alla proclamazione ufficiale degli eletti.

Art. 40.

- E' vietato all'ufficio centrale di deliberare e anche di discutere sulla assegnazione dei voti, sui reclami, sulle proteste, e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia quello determinato dall'articolo precedente.

Art. 41.

- L'Ufficio Centrale, appena eseguite le operazioni ad esso affidate, passa tutti gli incarti alla Segreteria degli Interni che, a sua volta, li rimette alla Giunta delle Elezioni.

Art. 42.

- Nel termine di tre giorni il Segretario degli Interni pubblica l'esito delle votazioni e notifica la nomina a ciascun eletto.

Art. 43.

- La Giunta permanente delle elezioni, composta di cinque membri, viene eletta in seno al Consiglio e dura in carica quattro anni.

Art. 44.

- E' compito della Giunta: di esaminare l'incarto ricevuto; di udire i possibili ricorsi degli elettori avanzati entro i primi dieci giorni da quello della votazione, riferibili alle questioni di eleggibilità ed alle operazioni elettorali; di provvedere alla eventuale radiazione degli ineleggibili sostituendoli con coloro che nella stessa lista abbiano avuto immediatamente dopo maggior numero di voti; di proporre in breve la convalida o meno dei consiglieri eletti al Gran Consiglio.

Trattandosi di elezioni senza proteste, cioè nel caso che gli eletti abbiano tutte le condizioni di eleggibilità volute dalla presente legge e che le operazioni elettorali siano procedute regolarmente, il Consiglio prenderà semplicemente atto delle conclusioni della Giunta Elettorale.

Procederà invece alla votazione, sulle conclusioni della Giunta, per accettare o per respingere, nei casi speciali di elezioni contestate dubbie e non regolari.

Art. 45.

- Se dal verbale del seggio elettorale di una sezione risulta che le operazioni elettorali sono state impedito per violenze o che le buste sono state violentemente disperse in modo da rendere impossibile lo spoglio delle schede, la Reggenza convocherà i Comizi nella sezione di cui trattasi per la domenica successiva. In tal caso le operazioni dell'ufficio centrale prescritte dall'art. 39 saranno rinviate al giorno successivo alla votazione suppletiva.

Art. 46.

- I Consiglieri debbono prestare giuramento (13) entro due mesi dal giorno della convalida della loro elezione. Coloro che non ottemperano, senza giusto motivo, a questa disposizione decadranno dal mandato.

Art. 47.

- Salvo le sanzioni di cui agli articoli 478 e 479 del vigente Codice Penale si intenderà applicabile la pena di cui a quest'ultimo articolo per qualunque altro attentato al libero esercizio dei diritti politici, perpetrato anche con mezzi diversi da quelli previsti dall'articolo stesso.

Art. 48.

- La presente legge acquisterà forza obbligatoria subito dopo la sua legale pubblicazione.

(1) Attualmente in vigore. Vedi nota alla Legge precedente . Il Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 Settembre 1920 approvò i principii fondamentali e diede mandato alla Reggenza del tempo (Marino Rossi - Ciro Franciosi) di completare e redigere, colla assistenza di una apposita Commissione elettorale (dallo stesso Consiglio nominata), il testo di Legge.

(2) Decreto 4 Novembre 1920 N. 14: "Tutte le facoltà attribuite dalla Legge Elettorale 15 Ottobre 1920 alla Commissione di cui all'art. 4 di detta Legge sono, in relazione alle generali elezioni fissate pel 14 Novembre p.v., attribuite alla speciale Commissione Elettorale nominata dal Consiglio Grande e Generale nella sua seduta del 18 Sett. 1920". Decreto 10 Febbraio 1923: "In relazione alle elezioni generali fissate per il 4 Marzo 1923 sono nominati membri della Commissione Elettorale (che il Consiglio G. e G. ha omesso di nominare per il corrente anno a norma dell'art. 4, secondo capoverso, della Legge Elettorale 15 Ottobre 1920) i signori Gino Gozi fu Gemino, Carlo Balsimelli fu Marino e Marino Rossi fu Silvestro".

(3) Decreto 12 Gennaio 1911, S. pag. 45.

(4) Statuto, Libro I, Rubrica 3, R. pag. 3.

(5) Vedi art. 22 e 46. - Decreto Consigliare 27 Novembre 1920: "Si dichiara di non poter accettare le dimissioni presentate dai delegati di lista in nome e per conto dei diciotto consiglieri socialisti eletti nei comizi del 14 Novembre 1920: sia perchè la rinuncia deve essere individuale, sia perchè detti consiglieri non hanno ancora prestato giuramento. Si delibera, invece, di invitare ognuno dei diciotto eletti di dichiarare, entro cinque giorni dall'invito, se accetti o meno la nomina a consigliere. Si riterranno rinuncianti coloro che non risponderanno entro il termine come sopra fissato". Decreto Consigliare 11 Gennaio 1921: "Si dichiara che i diciotto eletti socialisti, non avendo risposto entro i cinque giorni allo invito personalmente loro rivolto, debbono intendersi decaduti. Si dichiarano eletti, in loro vece e a sensi dell'art. 22 della vigente Legge Elettorale, i quattordici candidati della lista socialista che seguono quelli già eletti. Si delibera di invitare questi ultimi a dichiarare, entro cinque giorni, se accettano la nomina: altrimenti si intenderanno decaduti". Decreto Consigliare 25 Gennaio 1921: "Si dichiara che i quattordici eletti della lista socialista, non avendo risposto entro cinque giorni allo invito personalmente loro richiesto, debbono intendersi decaduti. Si dichiarano pertanto vacanti diciotto posti da consigliere."

(6) Statuto, Libro I, Rubrica 3, R. pag. 3. - Decreto 5 Luglio 1906, S. pag. 22, il quale venne abrogato dallo art. 37 della Legge Elettorale 6 Maggio 1909 (S. pag. 43 e Legge che precede). - Decreto Consigliare 11 Gennaio 1921: "Si delibera di convalidare l'elezione del Consigliere Nicolini Marino che, essendo nato il 9 Novembre 1896, non ha ancora compiuti i venticinque anni di età". Decreto Consigliare 24 Maggio 1921: "Si delibera di convalidare l'elezione dei Consiglieri Reffi Clemente che, essendo nato il 9 Giugno 1896, non ha ancora compiuti i 25 anni." Decreto Consigliare 17 Marzo 1923; "Si delibera di convalidare, in via eccezionale, i consiglieri eletti il 4 Marzo 1923 (Carattoni Marino, Ciacci Marino, Foschi Turiddu, Michelotti Virgilio, Valentini Sanzio), i quali - pur essendo maggiorenni - non hanno ancora compiuto i venticinque anni di età.

(7) Decreto 11 Ottobre 1906, S. pag. 23.

(8) Decreto Consigliere 14 Dicembre 1920: "Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri è alto funzionario del Governo, con mansioni prevalentemente politiche e trascende la gerarchia amministrativa. E' pertanto, eleggibile alla carica di consigliere.

(9) Nella seduta 25 Gennaio 1921 il Consiglio dichiarava di soprassedere alla applicazione di tale articolo in vista di una prossima eventuale riforma e modifica di tutta la Legge Elettorale.

(10) Vedi nota allo art. 4.

(11) Decreto 9 Novembre 1920 N. 15: "In relazione alle elezioni generali fissate pel 14 Novembre 1920 la Commissione Elettorale potrà nominare Presidente dei seggi: 1) tutti coloro che, pur non essendo iscritti nella apposita lista, si trovano tuttavia in una delle condizioni contemplate dall'art. 24 della Legge 15 Ottobre 1920 lettere a, b, c: 2) le persone indicate nel secondo capoverso di detto articolo di legge." La stessa disposizione venne emanata con Decreto 7 Aprile 1921 N. 6 in relazione alle elezioni suppletive fissate per il 10 Aprile 1921.

(12) Decreto 9 Novembre 1920 N. 16: (Decreto in materia elettorale) Art. 1. "In relazione alle elezioni generali fissate pel 14 Novembre 1920 gli elettori che seguono i Presidenti dei Seggi per servizio (quali i militi e i vetturali) potranno votare nelle singole sezioni elettorali in cui prestano servizio": Art. 2. "I Presidenti dei Seggi cureranno: di accertare la qualità di elettori nelle persone di cui all'articolo precedente e di dare atto nel verbale del nome, cognome e paternità nonchè della Sezione Elettorale cui sono iscritti coloro che votano in base al presente Decreto." Le identiche disposizioni di cui sopra sono state adottate con Decreto 7 Aprile 1921 N. 11 per le elezioni suppletive del 10 Aprile 1921 e con Decr. 3 Marzo 1923 N. 7 per le elezioni generali del 4 Marzo 1923.

(13) Per la formula del giuramento: Vedi Statuto Libro I, Rubrica V (R. pag. 5) e Decreto 27 Giugno 1909 (S. pag. 46).